

## **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari S.C.p.A.**

*“sul valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso spettante ai soci che non avranno concorso alla deliberazione di trasformazione della Banca in società per azioni, predisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437, co. 1, lett. b) e 2437-ter, co. 5, cod. civ. ”*

**nonché**

*“sulla limitazione del diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti ai sensi dell'art. 28, co. 2 - ter, del D.lgs. 385 del 1 settembre 1993 e delle disposizioni della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III: Limiti al rimborso di strumenti di capitale)”*

**Assemblea straordinaria del 26 dicembre 2016, in prima convocazione, e del 27 dicembre  
2016, in seconda convocazione**

**Bari, 9 dicembre 2016**

## A. PREMESSA

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (di seguito, “BpB” o “Banca” o “Società”) Vi ha convocato in assemblea in sede straordinaria per il giorno 26 dicembre 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, **per il giorno 27 dicembre 2016, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento posto al primo punto all’ordine del giorno: *“Proposta di trasformazione di Banca Popolare di Bari da” Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni”, per effetto della Riforma delle banche popolari introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e conseguente proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale. Determinazioni conseguenti”*.

Tali proposte vengono formulate alla luce della riforma della disciplina delle banche popolari - introdotta dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n.3 (il “Decreto”), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33 (“Legge di Conversione” e, unitamente al Decreto, la “Legge di Riforma delle Banche Popolari” o “Legge di Riforma”) - la quale obbliga le banche popolari il cui attivo supera gli 8 miliardi di Euro a ridurre lo stesso sotto tale soglia o a trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia, avvenuta in data 27 giugno 2015 (“Data di Entrata in Vigore”) con l’efficacia del 9° aggiornamento della Circolare 285 della Banca d’Italia *“Disposizioni di vigilanza per le Banche”*. In caso di mancata adozione dei provvedimenti suddetti, Banca d’Italia può vietare di intraprendere nuove operazioni, proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria

e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa della banca interessata.

In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione di BpB (di seguito, "Consiglio di Amministrazione" o "CDA" o "CDA BpB"), accertato il superamento della richiamata soglia di 8 miliardi di Euro, ha deliberato, tra le altre, la proposta di trasformazione della Banca in società per azioni e di conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di 300 milioni di Euro .

Tali proposte sono illustrate nelle "Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione" e disponibili presso la sede sociale e consultabili sul sito *internet* di BpB all'indirizzo [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it) (Sezione "IL GRUPPO - Investor Relations - Per i Soci - Assemblea Trasformazione SpA").

La presente relazione indica:

- 1) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, co. 5, cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni BpB (unitamente ad una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni;
- 2) i criteri tenuti in considerazione dal CDA al fine di determinare la limitazione del diritto al rimborso delle azioni oggetto di recesso con fondi propri della Banca;
- 3) i dati finanziari di Gruppo alla base della valutazione di cui al punto 1).

Vi rappresentiamo, infine, che il CDA ha deciso di limitare il diritto di rimborso dei soci recedenti in virtù dei seguenti riferimenti normativi:

- **Art. 28, comma 2-ter, TUB**, come modificato nel 2015 a seguito delle disposizioni della Legge di Riforma delle Banche Popolari, il quale prevede che *“nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”*;
- **Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia (il “Provvedimento Bankit”)**, secondo il quale *“Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile”*. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell’art. 28, co. 2-ter, TUB, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge;
- **commi 2 e 3 dell’art. 10 del Regolamento UE 241/14**, i quali prevedono che *“la capacità dell’ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale di cui all’art. 29, paragrafo 2, lett. b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l’importo rimborsabile [...]”* e, dall’altro lato, che *“l’entità dei limiti al rimborso*

*previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall'ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi: a) la situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva”;*

- **Sezione III, Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285** che, riprendendo le disposizioni della normativa prudenziale comunitaria di cui sopra (CRR e regolamento 241/2014), stabilisce a sua volta che *“l'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta a) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri ed al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285”*.

A fronte del su richiamato quadro normativo, in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, nelle more di una pronuncia sulla legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, ha accolto

interinalmente l'istanza cautelare proveniente da alcune banche e associazioni di consumatori/soci e, di conseguenza, ha sospeso parzialmente l'efficacia della Circolare 285 della Banca d'Italia, in maniera specifica per la parte connessa alla facoltà concessa all'organo con funzione di supervisione strategica di limitare in tutto e senza limiti di tempo, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, il diritto di rimborso in favore dei soci recedenti in fase di trasformazione. In pendenza dei giudizi instaurati presso il Consiglio di Stato e presso la Corte Costituzionale e in attesa di eventuali sviluppi normativi nonché delle determinazioni dell'Autorità di vigilanza, si è comunque ribadita l'esclusione del rimborso delle azioni dei soci recedenti in conformità alle regole di vigilanza prudenziale.

## **B. IL VALORE DI LIQUIDAZIONE. ASPETTI PROCEDURALI E VALUTATIVI**

### ***B.1. Metodi di valutazione***

La configurazione di valore di riferimento nel caso di valutazioni ai fini del recesso è il valore intrinseco o valore fondamentale che, riflettendo i benefici economici attesi dalle azioni detenute, rappresenta ciò cui rinuncia l'azionista che recede. Se il valore di liquidazione coincide con il valore intrinseco, essendo quest'ultimo un prezzo che si dovrebbe formare in un mercato efficiente in senso fondamentale, non vi è trasferimento di ricchezza tra i soci. Il valore intrinseco, inoltre, deve riferirsi all'impresa "as is" e, pertanto, essere in grado di catturare tutto il valore che il socio recedente ha contribuito a formare ma al contempo essere in grado di lasciare ai soci superstiti tutti i benefici futuri che l'operazione che ha legittimato il recesso dovrebbe generare. Il valore intrinseco, quindi, deve esprimere la realtà operativa della società come è, con i propri punti di forza e di debolezza, e come è gestita al momento in cui scatta il presupposto del recesso, funzione della redditività degli "asset in place" e delle opportunità di investimento future a disposizione dell'attuale *management*.

Inoltre, il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso connesso alla delibera di trasformazione della Banca in società per azioni deve considerare le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni e dunque in applicazione del comma 2 dell'art. 2437-ter del Codice Civile che dispone: "*Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.*"

Il riferimento alla “consistenza patrimoniale” e alle “prospettive reddituali” per la stima del valore di liquidazione suggerisce l’utilizzo di criteri valutativi che tengano in considerazione non tanto la redditività storica, ma le potenzialità reddituali dell’impresa in relazione alle condizioni correnti.

Il terzo riferimento è “all’eventuale valore di mercato”. La nozione di valore di mercato a cui la dottrina e la prassi fanno riferimento è normalmente espressione della quotazione di borsa se l’impresa è quotata in un mercato regolamentato, o del prezzo di transazioni recenti nel caso di impresa non quotata. Fare riferimento alle transazioni recenti come metodo di stima del valore di liquidazione presuppone che il valore di tali transazioni sia reale espressione di un valore di “mercato” e, quindi, che le transazioni esaminate risultino significative in termini di volumi, numerosità e di controparti coinvolte.

Tenuto conto della particolare delicatezza legata alla determinazione del prezzo di recesso e alla valutazione della sua congruità, il Consiglio di amministrazione di BpB si è avvalso della consulenza del prof. Enrico Laghi (“Prof. Laghi”) e di Deloitte Financial Advisory S.r.l. (“Deloitte” e congiuntamente al Prof. Laghi gli “*Advisor*”), ai quali è stato affidato l’incarico di stimare un intervallo di valori all’interno del quale collocare il valore di recesso delle azioni BpB (il “Valore di Recesso”), ciascuno dei quali ha sviluppato le proprie considerazioni in modo autonomo ed indipendente.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto previsto dall’articolo 2437-ter del Codice Civile, ai fini della stima di un intervallo del Valore di Recesso, gli *Advisor* hanno considerato un metodo “fondamentale” che definisce il valore di una società sulla base della capacità futura della stessa di generare redditi tenuto conto anche della sua consistenza patrimoniale e delle sue caratteristiche intrinseche. Nello specifico gli Amministratori, con il supporto degli *Advisor*, hanno

considerato quale metodologia fondamentale il *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess Capital* la cui applicazione è una prassi condivisa nel settore bancario, nel quale la misura dei flussi di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza.

Con riferimento all'“eventuale valore di mercato” è stato inoltre considerato il valore della recente transazione con un Investitore Istituzionale Assicurativo, nell'ambito di aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione, ritenendolo, anche per le caratteristiche dell'operazione, un riferimento di mercato per la stima del Valore di Recesso.

Con riferimento ai multipli di scambio di azioni di banche italiane quotate su mercati regolamentati, essi non sono stati ritenuti dagli *Advisor* significativi nel caso di specie in quanto:

- vi è una perdurante volatilità dei prezzi di borsa, in particolare negli ultimi mesi relativamente al settore finanziario, derivante anche da fattori di carattere speculativo;
- anche alla luce di quanto suddetto, i multipli di borsa non sono ritenuti in grado di valorizzare appieno le caratteristiche intrinseche e le specificità della Banca, nonché gli obiettivi e le strategie di medio termine riflesse nel Piano Industriale 2016 - 2020;
- la Banca non prevede di ricorrere nel medio termine a fonti di approvvigionamento tipiche di banche quotate su mercati regolamentati, caratterizzati in molti casi dalla presenza di investitori finanziari che investono anche con un'ottica speculativa.

In definitiva, ai fini della stima del Valore di Recesso, il Consiglio di Amministrazione della Banca, con il supporto degli *Advisor*, ha ritenuto di adottare le risultanze dell'applicazione di una metodologia fondamentale e di un metodo diretto basato sulla transazione che ha interessato nel recente passato azioni della Banca.

La scelta metodologica adottata appare ragionevole anche in considerazione del fatto che, come appresso si dirà, la Banca non provvederà alla liquidazione monetaria delle azioni nell'ambito dell'operazione in trasformazione in esame.

### ***B.1.1. Dividend Discount Model***

Il *Dividend Discount Model* nella versione dell'*Excess Capital* ("DDM") determina il valore di un'azienda sulla base dei flussi di dividendi futuri che la stessa sarà in grado di distribuire ai suoi azionisti, senza intaccare gli *asset* necessari a sostenere lo sviluppo atteso e nel rispetto delle regolamentazioni sul capitale imposte dall'Autorità di Vigilanza, scontati a un tasso che esprime lo specifico rischio del capitale.

Il valore di BpB è stato stimato attraverso il DDM, sulla base della seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT_a$$

dove:

$DIV_t$  = flussi finanziari futuri potenzialmente distribuibili nell'orizzonte temporale prescelto sulla base delle proiezioni elaborate (Periodo Esplicito) e di un requisito patrimoniale soddisfacente;

$i$  = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ( $K_e$ );

$VT_a$  = valore attuale del valore terminale (*Terminal Value*) calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso distribuibile normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ( $g$ ).

Di seguito sono illustrate le principali assunzioni e parametri adottati dagli *Advisor* per lo sviluppo della formula di valutazione.

**a) Stima del dividendo distribuibile (DIV<sub>t</sub>)**

Per la stima dei flussi potenzialmente distribuibili agli azionisti gli *Advisor* hanno fatto riferimento al Piano Industriale 2016-2020 di BpB.

I flussi distribuibili agli azionisti sono stati stimati dagli *Advisor* sulla base di un *ratio* di vigilanza obiettivo in termini di CET 1 compreso tra il 10,5% e l'11,1%, tenuto conto degli obiettivi che la Banca si è posta per il 2016 in termini di *Risk Appetite*.

Nella definizione dei *ratio* di vigilanza *target* gli *Advisor* hanno anche tenuto conto dell'orientamento e delle considerazioni comunicate dal Consiglio di Amministrazione, per tutelare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano, di escludere il rimborso in sede di Recesso.

**b) Tasso di attualizzazione (i)**

Per l'attualizzazione dei flussi potenzialmente distribuibili agli azionisti è stato utilizzato il costo del capitale di rischio, pari al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio. Tale tasso è stato stimato attraverso il *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), secondo la seguente formula:

$$K_e = R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f) + \alpha$$

dove:

$R_f = risk\ free$  pari al tasso di rendimento di investimenti privi di rischio, individuato nel rendimento medio dei Buoni del Tesoro decennali emessi dallo Stato italiano, pari all'1,40% per DT e all'1,42% per il Prof. Laghi (Fonte: Bloomberg).

$Beta$  = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato), pari all'1,20<sup>1</sup> per entrambi gli *Advisor*, stimato sulla base del valore medio dei beta di un campione di banche quotate italiane (Fonte: Bloomberg).

$R_m - R_f$  = premio per il rischio richiesto dal mercato considerato, in linea con la prassi valutativa, pari al 5,6% per entrambi gli *Advisor* (fonte: "Market Risk Premium used in 71 countries in 2016: a survey with 6,932 answers" di Pablo Fernandez, Alberto Ortiz and Isabel Fernandez Acín IESE Business School. University of Navarra).

$\alpha$  = coefficiente di rischio addizionale. Nello specifico, è stato considerato dagli *Advisor* un coefficiente addizionale compreso tra lo 0% e l'1,0% al fine di riflettere un ritardo nella realizzabilità del Piano compreso tra 0 e 1 anno in un contesto macro-economico particolarmente instabile.

Sulla base dei parametri sopra indicati è stato stimato attraverso il CAPM un  $K_e$  compreso tra l'8,10% e il 9,10% per Deloitte e tra l'8,14% e il 9,14% per il Prof. Laghi.

### c) Terminal Value (VT)

Il Terminal Value è stato determinato sulla base della seguente formula:

$$VT = \text{Dividendo normalizzato} / (K_e - g)$$

---

<sup>1</sup> *Panel* considerato dal Prof. Laghi: Banco Popolare S.C., Ubi Banca S.p.A., Banca Popolare di Milano S.C.r.l., Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.C., Banca Popolare di Sondrio S.C., Piccolo Credito Valtellinese S.C., Credito Emiliano S.p.A. e Banco di Desio e della Brianza. *Panel* considerato da Deloitte: Ubi Banca S.p.A., Banca Popolare di Milano S.C.r.l., Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.C., Banca Popolare di Sondrio S.C., Piccolo Credito Valtellinese S.C., Credito Emiliano S.p.A., Banca Carige SpA e Banco di Desio e della Brianza S.p.A..

dove:

$g$  = tasso di crescita di lungo periodo, considerato compreso tra l'1,0% e il 2,0% per entrambi gli *Advisor*.

$Ke$  = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio sopra determinato.

Sulla base di quanto precede gli *Advisor* hanno identificato i seguenti intervalli di valore:

<b>Sintesi dei risultati</b>	<b>Deloitte</b>		<b>Prof. Laghi</b>	
	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Valore per azione BpB (Euro)</b>	<b>5,82</b>	<b>7,71</b>	<b>5,70</b>	<b>7,60</b>

#### **B.1.2. Metodo diretto**

L'adozione di un metodo di mercato, ai fini della definizione dell'intervallo di valori entro cui ricomprendere il Valore di Recesso, trova ragione nel fatto che, come è spiegato nel dettaglio di seguito, nel recente passato un Investitore Istituzionale Assicurativo ha acquisito un quantitativo rilevante di azioni della Banca di nuova emissione in una operazione qualificata come "di mercato".

Nello specifico, nell'ambito delle attività di revisione, ampliamento e consolidamento strategico delle *partnership* nel settore assicurativo e, in particolare, per i prodotti del ramo Vita e Danni, nel corso del 2015 la Banca ha avviato un'attività di selezione dei *partner* di riferimento. In tale contesto con l'obiettivo di consolidare in un'unica controparte l'offerta assicurativa, nonché sostenere nel lungo termine gli obiettivi di crescita del Gruppo BpB nel comparto, la Banca ha selezionato l'Investitore Istituzionale per la qualità del *brand*, l'esperienza nel canale distributivo bancario e la completezza della gamma di offerta di un primario gruppo internazionale.

In data 26 gennaio 2016, BpB e l'Investitore Istituzionale hanno perfezionato un accordo quadro avente ad oggetto una *partnership* nel *bancassurance* (Accordo Quadro) che prevede tra l'altro:

- un accordo di distribuzione quinquennale con clausola di esclusiva limitatamente ad un catalogo prodotti preventivamente condiviso e dedicato al segmento dei Privati, sia per il ramo vita (prodotti di Ramo I, sia a premio unico che ricorrente, e polizze multiramo e *unit*) che danni (Motor – RC Auto e garanzie accessorie, Non Motor – prodotto casa) con estensione a tutte le banche del Gruppo BpB compatibilmente con gli impegni ed i vincoli esistenti;
- l'ingresso dell'Investitore Istituzionale nel capitale della Banca con una significativa partecipazione azionaria.

In tale contesto, in data 26 ottobre 2016 la Banca ha deliberato l'aumento di capitale per un importo complessivo pari a Euro 24.999.997,50 attraverso l'emissione di n.3.333.333 azioni ordinarie, con valore nominale unitario pari a Euro 5,00 e un sovrapprezzo unitario pari a Euro 2,50. Nel dettaglio:

- la controllata italiana attiva nei rami vita dell'Investitore Istituzionale ha acquisito n.2.000.000 di azioni ordinarie con valore nominale unitario pari a Euro 5,00 ciascuna con sovrapprezzo pari a Euro 2,50, per un valore complessivo pari a Euro 15.000.000,00, corrispondente in termini unitari a Euro 7,50 per azione; e
- la controllata italiana attiva nei rami danni ha acquisito n.1.333.333 azioni ordinarie con valore nominale unitario pari a Euro 5,00 con sovrapprezzo pari a Euro 2,50, per un importo complessivo di Euro 9.999.997,50, corrispondente in termini unitari a Euro 7,50 per azione.

Nel mese di ottobre 2016 un *advisor* indipendente ha svolto per conto della Banca un'analisi di *benchmark* in relazione alle attuali condizioni provvisionali retrocesse alla rete del Gruppo BpB dall'Investitore Istituzionale nell'ambito della *partnership* di *bancassurance* al fine di determinare se tali condizioni fossero allineate a quelle relative a realtà ritenute comparabili. L'*advisor*, a seguito delle analisi svolte, al termine del proprio lavoro ha concluso che "i livelli provvisionali

*riconosciuti alla rete BpB per la distribuzione di prodotti assicurativi vita rientrano nella ricorrente e più diffusa practice del mercato bancassurance, con riferimento alle diverse tipologie di prodotto".*

Pertanto, dall'analisi condotta dall'*advisor* e dalle conclusioni a cui è pervenuto, non sono emerse condizioni e fattori che, nell'ambito del più ampio Accordo Quadro, potrebbero aver influenzato il processo di determinazione del valore della transazione con l'Investitore Istituzionale.

Alla luce di suddette considerazioni nonché della significatività sia in termini di volumi che di ammontare della recente transazione, si ritiene che il valore delle azioni sottostante, pari ad Euro 7,5 (sette/cinquanta) per azione, possa essere considerato un riferimento di mercato per la stima del Valore di Recesso.

## ***B.2. Limiti e difficoltà inerenti la valutazione***

Il Consiglio di Amministrazione di BpB ha fatto proprie le metodologie e le stime effettuate dagli *Advisor*, rilevando le seguenti considerazioni circa i limiti e le difficoltà relative alla valutazione:

- la stima di un intervallo del Valore di Recesso si è basata sul presupposto che il Piano Industriale del Gruppo BpB 2016-2020 abbia corso secondo i termini e le condizioni ivi rappresentate. In ogni caso, Deloitte ha analizzato il processo di predisposizione del piano al fine di ottenere elementi di considerazione circa la coerenza dell'evoluzione delle principali grandezze di piano alle ipotesi di sviluppo strategico dello stesso e dei piani operativi contemplati nonché di stimare i parametri utilizzati nella valutazione;

- nell'applicazione dei metodi di valutazione sono stati utilizzati dati relativi a quotazioni di mercato che sono soggette a fluttuazioni, anche significative, a causa delle perduranti turbolenze e volatilità dei mercati.

### ***B.3. Sintesi delle Valutazioni***

Lo sviluppo delle metodologie valutative sulla base delle modalità applicative e dei parametri indicati in precedenza, nonché le *sensitivity analysis* effettuate come da prassi valutativa, hanno condotto gli *Advisor*, come usualmente accade nelle stime di valore di aziende, alla definizione di un intervallo di valori per l'azione BpB nell'ambito della quale è stato determinato il valore ai fini del recesso.

In particolare, gli *Advisor* hanno proceduto ad indicare un intervallo puntuale di sovrapposizione tra i risultati ottenuti con la metodologia fondamentale del DDM compreso tra Euro 5,82 ed Euro 7,60 per azione, all'interno del quale risulta ricompreso il valore per azione, pari a Euro 7,5, della recente transazione con l'Investitore Istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione di BpB, tenuto conto del quadro normativo e fattuale, esaminate e fatte proprie le analisi svolte dagli *Advisor*, sentito il parere della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, ad esito del confronto ragionato tra i risultati ottenuti con i vari metodi di valutazione, ha ritenuto di indicare in Euro 7,50 (sette/cinquanta) il valore unitario di liquidazione dell'azione della Banca ai fini del diritto di recesso collegato alla trasformazione.

Il valore sopra indicato si colloca all'interno dell'intervallo finale di valutazione dell'azione della Banca suggerito da entrambi gli *Advisor*.

Fatta la premessa di cui sopra, il valore unitario di liquidazione dell'azione della Banca è peraltro in linea con il valore unitario della suddetta transazione effettuata con l'Investitore Istituzionale (qualificata come "di mercato" in quanto significativa sia in termini di volumi che di ammontare), il quale può essere considerato un riferimento di mercato per la stima del Valore di Recesso. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione pone in evidenza che tale transazione denota la capacità della Banca di attrarre investitori che, tramite un ingresso nel capitale, riconoscono il valore delle sue prospettive di crescita e delle leve strategiche di sviluppo.

Va infine precisato che, a seguito della ordinanza del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2016 e della preannunciata rimessione alla Corte Costituzionale della questione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa primaria e secondaria di riferimento (v. *infra*), gli *Advisor*, pur confermando allo stato le loro valutazioni, hanno dichiarato che l'eventuale mutamento in via definitiva del quadro normativo e regolamentare sulla limitazione del diritto di rimborso renderebbe il valore di liquidazione delle azioni sopra determinato non più rappresentativo. Ciò in quanto, la configurazione di valore sottostante la stima del valore di liquidazione ai fini del recesso, rappresentata da un valore fondamentale di lungo termine, sarebbe differente, avvicinandosi ad un valore/prezzo di mercato di breve termine.

Allo stesso tempo, come si è specificato in precedenza, si è ribadita l'esclusione del rimborso delle azioni dei soci recedenti in conformità alle norme di vigilanza prudenziale e, pur in attesa di eventuali sviluppi normativi, in ragione delle determinazioni dell'Autorità di vigilanza e dell'esito dei giudizi presso il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale, come si dirà nel seguito.

Inoltre, ai fini della valutazione degli eventuali impatti di un pronunciamento negativo da parte della Corte Costituzionale sull'articolo 29, comma 2 ter del TUB, come modificato dalla Legge n.

33/2015, e quindi, sul valore di liquidazione ai fini del recesso, occorrerebbe svolgere ulteriori analisi fondate su una base informativa aggiornata, nonché procedere ad un aggiornamento dei parametri e delle assunzioni sottostanti le analisi valutative per tener conto, tra l'altro, dei diversi profili di rendimento e di rischio della Banca anche alla luce delle previsioni di liquidazione del Valore di Recesso, compatibilmente con le necessarie eventuali autorizzazioni della Banca d'Italia previste dalla CRR in relazione alla riduzione di fondi propri.

## **C. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO E PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI**

Gli articoli 2437 e seguenti del cod. civ. attribuiscono a tutti gli azionisti (compresi dunque i Soci) che non concorreranno alla deliberazione di trasformazione di BpB in società per azioni il diritto di recesso per tutte o per parte delle azioni detenute.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. b), cod. civ., *“hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la trasformazione della società”*.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, cod. civ., il recesso potrà essere esercitato mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi alla sede legale di Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, Bari, entro 15 giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese. La dichiarazione di recesso deve indicare le generalità dell'azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l'azionista intende recedere.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera e le indicazioni per l'esercizio del diritto di recesso saranno pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it) (Sezione “IL GRUPPO - Investor Relations - Per i Soci - Assemblea Trasformazione SpA”). Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, del codice civile, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute né trasferite sino all'esito del procedimento di liquidazione con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento.

Le eventuali azioni degli azionisti receduti verranno quindi offerte in opzione agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute (art. 2437-*quater*, co. 1, cod. civ.).

L'offerta in opzione sarà depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Bari entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta (art. 2437-*quater*, co. 2, cod. civ.).

A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente rimaste inoplate (art. 2437-*quater*, co. 3, cod. civ.).

Qualora infine le azioni degli azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti, le stesse saranno collocate presso terzi (art. 2437-*quater*, co. 4, cod. civ.).

Infine, l'art. 2437-*quater*, co. 5, cod. civ., prevede, in caso di mancato (o comunque non integrale) esercizio del diritto di opzione sopra menzionato, nonché di mancato (o comunque non integrale) collocamento presso terzi, il rimborso delle eventuali azioni residue mediante acquisto da parte della Banca, utilizzando riserve disponibili.

## **D. LA LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO, CON FONDI PROPRI DELLA BANCA, DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO**

### ***D.1. Disciplina applicabile***

Con riferimento al rimborso delle azioni oggetto di recesso, nell'ambito delle disposizioni della Legge di Riforma delle Banche Popolari è stato introdotto un nuovo co. 2-ter all'art. 28, D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB"), il quale prevede che *"nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi"*.

Banca d'Italia ha recepito tali disposizioni modificando il Capitolo 4 della Parte Terza, Sezione III della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 disponendo che *"Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile"*. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'art. 28, co. 2-ter, TUB, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

Per quanto concerne i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nelle valutazioni per determinare l'estensione del rinvio o la misura della limitazione del rimborso delle

azioni oggetto di recesso, trova applicazione la disciplina prevista dal Regolamento UE 241/14 e dalla Circolare 285 di Banca d'Italia.

Nello specifico, i commi 2 e 3 dell'art. 10 del Regolamento UE 241/14 prevedono che *“la capacità dell'ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale di cui all'art. 29, paragrafo 2, lett. b), e dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l'importo rimborsabile [...]”* e, dall'altro lato, che *“l'entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall'ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi: a) la situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva”*.

La Sezione III del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285 riprende le disposizioni di cui sopra stabilendo a sua volta che *“l'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta a) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del*

*CRR, ai requisiti specifici di fondi propri ed al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285”.*

In data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, nelle more di una pronuncia sulla legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, ha accolto interinalmente l'istanza cautelare proveniente da alcune banche e associazioni di consumatori/soci e, di conseguenza, ha sospeso parzialmente l'efficacia della Circolare 285 della Banca d'Italia, in maniera specifica per la parte connessa alla facoltà concessa all'organo con funzione di supervisione strategica di limitare in tutto e senza limiti di tempo, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, il diritto di rimborso in favore dei soci recedenti in fase di trasformazione.

Oltre a quanto sopra, il Consiglio di Stato ha preannunciato l'emanazione di una ordinanza di rimessione per porre ulteriori dubbi di legittimità costituzionale in relazione a quanto previsto dal Provvedimento Bankit in tema di potenziali schemi alternativi di controllo delle banche popolari oggetto di trasformazione ai sensi della Legge di Riforma, che al riguardo prevede che *“non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente dalla ex popolare, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l'esercizio del controllo nella forma dell'influenza dominante”.*

Nella prospettiva della trasformazione, obbligatoria ai sensi del novellato art. 29, TUB (a seguito della riforma delle banche popolari di cui alla l. 24 marzo 2015, n. 33), la norma che consente la limitazione in tutto e senza limiti di tempo del diritto al rimborso delle azioni del socio recedente costituisce un elemento di rilevanza essenziale, in quanto consente la realizzazione degli obiettivi della nuova disciplina senza determinare un indebolimento patrimoniale delle banche interessate.

Allo stato l'art. 29, comma 2-ter TUB, come novellato dalla l. 24 marzo 2015 n. 33, risulta vigente e, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere alla liquidazione del rimborso delle azioni oggetto di recesso in conformità alle regole di vigilanza prudenziale. Peraltro, in caso di incostituzionalità di tale norma, sulla scorta di quanto dichiarato dagli *Advisor*, il valore di liquidazione ai fini del recesso sopra determinato risulterebbe non rappresentativo.

#### ***D.2. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione circa la limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso***

In considerazione della disciplina prevista dal Regolamento UE 575/2013 e dal Regolamento UE 241/14 l'organo con funzione di supervisione strategica deve valutare il rispetto dei requisiti minimi di capitale e la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca al fine di assumere le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni.

In proposito, si evidenzia innanzitutto che il confronto tra i requisiti minimi prudenziali stabiliti dall'Organo di Vigilanza a seguito dello SREP<sup>2</sup> 2015 e i coefficienti patrimoniali del Gruppo BpB al 30 giugno 2016 testimonia, da un lato, l'attuale adeguatezza patrimoniale della Banca, dall'altro, livelli di capitale non troppo distanti dai requisiti imposti da Banca d'Italia. In dettaglio, al 30

---

<sup>2</sup> Il *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) è una delle due fasi del processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* – SRP) disciplinato dalla normativa bancaria. La prima fase è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP) e fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase, cioè lo SREP, consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale ed è di competenza dell'Autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

giugno 2016, il Gruppo BpB presenta un *Common Equity Ratio*<sup>3</sup> pari al 9,7%, un *Tier1 Ratio*<sup>4</sup> pari al 9,7% e un *Total Capital Ratio*<sup>5</sup> pari al 12,8%, a fronte di requisiti minimi regolamentari imposti da Banca d'Italia pari al 7% per quanto riguarda il *Common Equity Ratio*, l'8,5% con riferimento al *Tier1 Ratio* e il 10,5% relativamente al *Total Capital Ratio*.

Tuttavia, pur partendo da una situazione di corrente adeguatezza, la valutazione dell'organo con funzione di supervisione strategica in ordine alle limitazioni del diritto di recesso non può trascurare i seguenti fattori che influenzeranno l'equilibrio patrimoniale della Banca nel prossimo futuro:

- i) la possibile evoluzione dei requisiti prudenziali che saranno imposti alle banche e, in particolare, al nostro Istituto;
- ii) gli impatti sui requisiti patrimoniali delle modifiche alla regolamentazione prudenziale e contabile in corso di attuazione ovvero in fase di emanazione;
- iii) le previsioni in ordine all'evoluzione delle esigenze patrimoniali della Banca nel prossimo futuro e alle azioni ragionevolmente realizzabili per soddisfare tali esigenze nel presente contesto di mercato;

---

<sup>3</sup> Il coefficiente *Common Equity* (generalmente espresso anche con il termine inglese *CET1 ratio*) è, in estrema sintesi, il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra la componente di qualità primaria dei fondi propri prevista dalla CRR (rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalla relativa riserva sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi – computabile entro determinati limiti – al netto di talune rettifiche regolamentari) e le c.d. attività ponderate per il rischio (ossia, il valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio).

<sup>4</sup> Il coefficiente *Tier1* è, in estrema sintesi, il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra la componente di qualità primaria dei fondi propri prevista dalla CRR (rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalla relativa riserva sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi – computabile entro determinati limiti – al netto di talune rettifiche regolamentari) oltre agli strumenti ibridi di patrimonializzazione, vale a dire tutte quelle passività irredimibili, altamente illiquide ed assimilabili al capitale proprio, e le c.d. attività ponderate per il rischio.

<sup>5</sup> Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il *Total Capital* e le attività di rischio ponderate (RWA). Il *Total Capital* di una banca è a sua volta costituito da una serie di elementi (al netto degli elementi negativi da dedurre) classificati in base alla qualità patrimoniale e alla capacità di assorbimento delle perdite.

iv) gli effetti della dotazione patrimoniale sulla situazione finanziaria della Banca e sulla sua capacità di accesso ai mercati dei capitali (sia debito sia *equity*), in un contesto nel quale le generali prospettive di redditività del settore bancario, indotte principalmente dallo scenario dei bassi tassi d'interesse e dalla stagnazione economica, rendono più difficile e costoso l'ingresso di nuovi investitori.

A tal riguardo, occorre innanzitutto tenere presente che, nella determinazione delle richieste di patrimonializzazione, la Vigilanza fa vieppiù affidamento sull'esito degli esercizi di *stress test* i cui risultati sono considerati nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (cd SREP) e contribuiscono a determinare i requisiti prudenziali.

In particolare, in data 29 luglio 2016 sono stati pubblicati i risultati dello *stress test* delle maggiori banche europee, fra cui le principali cinque italiane<sup>6</sup>. L'esercizio è stato coordinato dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la BCE e le Autorità di Vigilanza nazionali. L'obiettivo dello *stress test* 2016 è stato quello di analizzare come la posizione patrimoniale di una banca, partendo dai dati a fine 2015, potrebbe evolvere in un periodo di 3 anni, sia adottando una ipotesi di scenario base sia una ipotesi di scenario avverso. Nell'ipotesi di scenario base, il valore di *CET1 Ratio* medio delle citate banche italiane sottoposte a *stress test*, per le quali sono stati resi disponibili i dati, è stato pari al 12,82%<sup>7</sup>. I risultati dello *stress test* di cui sopra, insieme ad altri fattori, contribuiranno alla periodica determinazione del capitale di secondo pilastro nell'ambito del processo complessivo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) della BCE che sarà definito entro la fine del 2016.

---

<sup>6</sup> UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca.

<sup>7</sup> EU wide stress tests, results. 29 luglio 2016. Valore medio relativo ai risultati di Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS, Banco Popolare e UBI.

Un analogo esercizio di *stress test* improntato ai medesimi criteri metodologici, i cui risultati non sono stati resi pubblici, è stato condotto dalla BCE sulle altre cd “*significant bank*” soggette a sua vigilanza diretta e, anche per tali intermediari, i relativi risultati concorreranno alla determinazione delle richieste di patrimonializzazione da parte della Vigilanza.

A tal ultimo proposito, a differenza dello scorso anno, quando ad esito dello SREP 2015 la BCE aveva determinato un requisito di secondo pilastro unico, quest’anno, in seguito ad una modifica delle regole di calcolo dei requisiti prudenziali, avviata da approfondimenti della Commissione Europea, la BCE ha distinto le richieste di patrimonializzazione (cd capitale di secondo pilastro) in due componenti: i **requisiti** e gli **orientamenti**. I “requisiti” di secondo pilastro (i) sono vincolanti, (ii) tengono conto degli esiti qualitativi degli *stress test* e dei risultati derivanti dall’applicazione dello scenario base, (iii) si aggiungono ai requisiti di primo pilastro e agli altri *capital buffer* ai fini della determinazione del *Total Capital Ratio* e (iv) la loro violazione ha conseguenze dirette per le banche in termini di distribuibilità degli utili, pagamento degli interessi sugli strumenti AT1 e attivazione dei sistemi incentivanti. Gli “orientamenti”, invece, (i) non comportano effetti immediati sulla distribuibilità degli utili, sul pagamento degli interessi, sull’ AT1 e sui sistemi incentivanti, (ii) costituiscono un *add-on* riferito al requisito di *CET1* e (iii) rappresentano un’indicazione delle aspettative della Vigilanza, la quale si attende, tuttavia, che siano rispettati in ogni momento. Qualora una banca non si conformi ad essi, la BCE non intraprenderà azioni automatiche, ma esaminerà attentamente le relative motivazioni e circostanze e potrà definire apposite misure di vigilanza.

Con riferimento alle “*less significant institution*” soggette a Vigilanza indiretta della BCE attraverso le Autorità di Vigilanza nazionali - categoria cui appartiene la Banca - in mancanza di informazioni

di dettaglio sulle modalità di determinazione dei “requisiti” e degli “orientamenti” prudenziali, non si può escludere che, pure alla luce del processo di omogeneizzazione delle metodologie di vigilanza in corso nell’ambito dell’SSM, anche per il Ns Istituto i requisiti di secondo pilastro possano incorporare considerazioni sulla resilienza della patrimonializzazione in condizioni di mercato stressate e possano essere distinti nelle citate due componenti, con conseguente possibile incremento sia in termini di *Total Capital Ratio* sia di *CET1*.

Ciò impone particolare prudenza nella valutazione della sussistenza di capitale rimborsabile ai Soci recedenti. Nell’attuale quadro normativo, un eventuale rimborso di capitale comporterebbe il rischio di una riduzione dei livelli di patrimonializzazione al di sotto delle richieste della Vigilanza, con rischi aggiuntivi di attivazione di azioni correttive da parte della stessa.

Peraltro, e indipendentemente dalle considerazioni sopra esposte in ordine all’inclusione degli esiti di eventuali *stress test* nella determinazione dei “requisiti” e degli “orientamenti” prudenziali, non è ancora noto né il livello e la composizione delle richieste di patrimonializzazione che, in esito allo SREP 2016, verranno indirizzare alla Banca né quando tali richieste saranno rese note. La decisione sul capitale, inoltre, terrà conto dei risultati dell’attuale attività ispettiva di Vigilanza appena conclusa, anch’essi ancora non noti alla Banca, e avente a riferimento la (i) qualità dei fondi propri, con specifico riferimento all’eventuale presenza di operazioni di acquisto di azioni supportate da finanziamenti della Banca e capitale finanziato, e (ii) la classificazione e valutazione delle esposizioni creditizie.

Al riguardo, si sottolinea che solo lo scorso anno è entrato in vigore il nuovo processo SREP del SSM e che la Vigilanza nel frattempo, sforzandosi di omogeneizzare le prassi nazionali applicate alle “*less significant institution*”, sta facendo evolvere le proprie metodologie di analisi e i propri

processi di valutazione. Tale processo di omogeneizzazione, ancora in corso, potrebbe comportare anche modifiche significative della modalità di determinazione della decisione sul capitale 2016 rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, con possibili aumenti delle richieste di patrimonializzazione.

Inoltre, contemporaneamente alle crescenti richieste di patrimonializzazione, la Vigilanza sta ponendo sempre più enfasi sulla necessità di (i) ridurre il livello dello *stock* dei *Non Performing Loans* e (ii) innalzare il grado di copertura degli stessi, al fine di allineare gli indicatori di rischio ai livelli ritenuti, dalla Vigilanza, compatibili con l'equilibrio gestionale, con conseguenti impatti negativi sugli indici patrimoniali. In merito, è utile ricordare la richiesta da parte della Banca Centrale Europea, nell'ambito del processo di integrazione tra Banco Popolare S.c. e Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., con riferimento alla copertura media dei crediti deteriorati e all'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti lordi<sup>8</sup> e le analoghe richieste rivolte, come

---

<sup>8</sup> Nella Relazione al progetto di fusione, gli amministratori di Banca Popolare di Milano riferiscono che *“Nella già citata lettera del 12 febbraio 2016 la BCE ha, infatti, espresso specifiche richieste con riguardo al livello medio di copertura e all’ammontare dei crediti deteriorati. In maggior dettaglio, nell’ambito delle interlocuzioni intercorse, con riferimento al primo obiettivo sopra ricordato BCE ha richiesto formalmente che la Nuova Capogruppo presenti un livello medio di copertura pari al 62% per le sofferenze e a circa il 49% per il totale dei crediti deteriorati. Dovendo conseguire tali livelli di copertura sin dalla costituzione della Nuova Capogruppo, il Banco Popolare ha dato avvio a un processo finalizzato all’innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati fin dal primo trimestre 2016. Tale processo dovrà proseguire anche nel secondo semestre al fine di incrementare ulteriormente i livelli medi di copertura raggiunti al 30 giugno 2016 sia per la componente sofferenze che per la componente delle inadempienze probabili. Ne consegue che i Ratio patrimoniali di fine esercizio subiranno l’impatto negativo che deriverà dalle maggiori rettifiche di valore che saranno addebitate al conto economico per importi che potrebbero essere significativi.”*

Anche con riferimento agli obiettivi di riduzione dell'incidenza dei deteriorati sul totale dei crediti lordi, gli amministratori richiamano obiettivi specifici fissati dall'Organo di Vigilanza: *“Il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre l’incidenza dei crediti deteriorati rispetto all’ammontare complessivo degli impieghi indicato da BCE è incluso nel piano strategico della Nuova Capogruppo approvato dagli organi amministrativi delle due banche e presentato al mercato il 16 maggio 2016 (il “Piano Strategico” o il “Piano”). Tale Piano prevede, infatti, una progressiva riduzione dell’incidenza dei crediti deteriorati nominali, cioè inclusivi dei crediti che sono stati oggetto di parziale stralcio, sul totale degli impieghi dal 24,8% del 31 dicembre 2015 al 17,9% e richiederà, fra l’altro, anche l’adozione di una strategia di gestione*

riportato dai media, al Monte dei Paschi e a Carige. Ulteriori richieste della specie potrebbero essere state avanzate anche ad altre banche nell'ambito delle comunicazioni in bozza delle *capital decision* 2016, recentemente inviate dalla BCE alle “*Significant Institution*”.

In tema di NPL, va anche considerato che la Banca Centrale Europea ha recentemente emesso, per la consultazione da concludersi entro novembre 2016, il documento «*Draft Guidance to banks on non-performing loans*». Il documento fornisce raccomandazioni relativamente alla strategia da adottare per una gestione efficace degli NPL. Una chiara strategia di gestione degli NPL (gestione attiva, riduzione, ed eventuale cancellazione, delle posizioni deteriorate) viene ritenuta fondamentale dalla Vigilanza nell'ottica di una ripresa dell'attività bancaria di concessione del credito sia alle imprese sia ai privati. Le norme presenti all'interno delle Linee guida BCE sono rivolte a tutte le “*significant institution*” e possono rappresentare un riferimento anche per le banche vigilate da Banca d'Italia. Le norme presenti nel documento, pur non vincolanti, rappresentano le aspettative della Vigilanza Bancaria per il futuro in merito alla gestione degli NPL. Le banche dovranno definire e formalizzare una specifica strategia, allineata al proprio sistema di gestione dei rischi, con l'evidenza di obiettivi quantitativi di breve e di lungo termine, che preveda inoltre un piano di attuazione definito e dettagliato. La strategia di gestione sulle esposizioni *non-performing* (cd «*NPL Strategy*») dovrà prevedere la definizione di obiettivi strategici di riduzione degli NPL in maniera chiara e sostenibile.

---

*dei crediti deteriorati orientata a un maggior ricorso a cessioni a operatori terzi. In tale prospettiva, nella misura in cui le operazioni saranno perfezionate o comunque sussistano le condizioni per modificare le previsioni di recupero dei crediti deteriorati individuati come oggetto di probabile futura dismissione, potrebbe essere necessario addebitare ai conti economici rettifiche di valore dei crediti medesimi con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sui Ratio patrimoniali”.*

Gli scostamenti, rispetto alla completa applicazione delle linee guida da parte delle banche, potranno essere oggetto di specifici approfondimenti da parte delle Autorità di Vigilanza. Una piena applicazione di tali linee guida anche alle “*less significant institution*” potrebbe porre ulteriore pressione sul costo del credito, con i conseguenti effetti sulla situazione economico-patrimoniale della Banca.

Al fine di inquadrare la valutazione nel contesto di mercato, inoltre, si evidenzia che:

- i) il *CET1 fully loaded* delle banche quotate italiane è passato dall’11,95% di dicembre 2015 al 12,25%<sup>9</sup> di giugno 2016, a conferma della crescente volontà delle Autorità di Vigilanza affinché le banche abbiano livelli di patrimonializzazione sempre più elevati;
- ii) le banche popolari che fino ad ora hanno comunicato le linee guida in termini di recesso e rimborso nell’ambito della trasformazione in S.p.A., presentano un *CET1 Ratio* e un *Total Capital Ratio* medio al 30 giugno 2016 pari rispettivamente al 12,11% e al 14,09%<sup>10</sup>, valori superiori ai requisiti patrimoniali al 30 giugno 2016 del Gruppo BpB (*Common Equity Tier 1 Ratio* pari al 9,7% e un *Total Capital Ratio* pari al 12,8% del Gruppo BpB);
- iii) le altre banche popolari sinora trasformatesi in S.p.A., anche se dotate di livelli di patrimonio più elevati, hanno limitato il diritto di recesso, nella maggior parte dei casi inibendo i rimborsi;
- iv) anche per effetto dell’entrata in vigore della BRRD, lo spessore del mercato del debito subordinato delle banche italiane si è ridotto e i costi di tali strumenti per le stesse rischierebbero di ipotecare la redditività futura, con la conseguenza che gli obiettivi di

---

<sup>9</sup> Reportistica banche quotate italiane al 30 giugno 2016.

<sup>10</sup> Valore medio desunto dati dalla reportistica al 30 giugno 2016 di UBI, Veneto Banca, BP Vicenza, Banco Popolare, BP Milano, BPER, BP Sondrio, Creval e BP Volksbank.

patrimonializzazione dovranno essere soddisfatti quasi esclusivamente mediante strumenti di CET1.

In ordine agli impatti sui requisiti patrimoniali delle modifiche alla regolamentazione prudenziale e contabile in corso di attuazione ovvero in fase di emanazione, di seguito si riportano le principali innovazioni che nel prossimo futuro potrebbero avere un ulteriore impatto negativo sul *buffer* di capitale attualmente disponibile e di cui tener conto nella valutazione dell'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso:

1. l'applicazione del principio contabile IFRS 9<sup>11</sup> che, tra l'altro, include nuove disposizioni in materia di determinazione delle svalutazioni collettive dei crediti in *bonis* che si prevede possano crescere in maniera rilevante ad esito dell'applicazione del nuovo principio;
2. la prospettata revisione dell'approccio standardizzato per la misurazione del rischio di credito;
3. l'applicazione del nuovo indicatore MREL<sup>12</sup>.

In merito alle previsioni in ordine all'evoluzione delle esigenze patrimoniali della Banca nel prossimo futuro e alle azioni ragionevolmente realizzabili per soddisfare tali esigenze nel presente contesto di mercato, il Piano Industriale prevede già la necessità di aumenti di capitale per 250

---

<sup>11</sup> L'*International Accounting Standards Board* (IASB), organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali, ha emanato l'IFRS9 che introduce, a partire dal 1° gennaio 2018 (con la possibilità di anticipare tale data), un nuovo approccio per la classificazione di tutti gli strumenti finanziari, inclusi i derivati incorporati in altri strumenti finanziari, basato sulla logica del "*Cash Flow*" e sul "*modello di business*" per cui l'*asset* è detenuto, rimpiazzando le precedenti regole di classificazione. Inoltre viene previsto un unico modello per la determinazione dell'*impairment* al fine della misurazione degli strumenti finanziari.

<sup>12</sup> In base alle previsioni della BRRD, il MREL (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*) costituisce il requisito minimo relativo ai fondi propri e alle passività ammissibili in caso di risoluzione bancaria. Tale requisito non è rappresentato da un importo fisso imposto dalla legge, ma viene stabilito caso per caso dalle autorità di risoluzione.

milioni di euro, al fine di finanziare la crescita degli attivi, rispettare i requisiti prudenziali e consentire una gestione attiva degli NPL (a tal riguardo, è prevista una crescita degli impieghi del 3% nell'arco di Piano, seppur orientata su forme di finanziamento a basso assorbimento di capitale). Rispetto alle condizioni di mercato vigenti alla stesura del Piano, la raccolta di capitale di rischio è resa più difficile dal clima di sfiducia nei confronti del settore bancario e dalle peggiorate prospettive di profittabilità del sistema. La Banca dovrà quindi fare affidamento su una serie di misure la cui realizzazione richiederà estrema attenzione sia alla valorizzazione dei punti di forza della Banca, per attrarre gli investitori, che al contenimento dell'inevitabile effetto sulla profittabilità di talune di tali misure. Margini di manovra patrimoniale consentiranno di disporre del tempo necessario per implementare tali misure individuando le opportunità migliori per la Banca senza la pressione della prossimità dei *Ratio* patrimoniali ai limiti regolamentari.

L'insieme delle evidenze sopra richiamate rendono chiaro che l'eventuale rimborso in sede di recesso, con conseguente riduzione del *buffer* di capitale attualmente disponibile, indebolirebbe il profilo patrimoniale e finanziario della Banca con l'effetto di :

1. indebolire la capacità di supporto creditizio per lo sviluppo del territorio di riferimento e ridurre le capacità di investimento;
2. limitare la flessibilità patrimoniale a fronte di possibili future ulteriori richieste di riduzione dello *stock* di crediti deteriorati e di incremento dei livelli di copertura da parte degli Organi di Vigilanza;
3. comportare il rischio di non rispettare in futuro requisiti minimi prudenziali più elevati, qualora l'Autorità di Vigilanza modificasse i requisiti comunicati a seguito dello SREP 2015.

In funzione di tutti gli elementi sopra riportati, il Consiglio di Amministrazione della Banca, valutata la propria situazione prudenziale, sentito il Collegio Sindacale, ha deciso di esercitare le proprie prerogative statutarie e di legge nel senso di limitare, in tutto e senza limiti di tempo, il diritto al rimborso con fondi propri della Banca delle azioni dei soci che eserciteranno il diritto di recesso a seguito dell'adozione della delibera di trasformazione della Banca in società per azioni.

Tale decisione trova maggior giustificazione in considerazione dell'orizzonte di medio e lungo termine in cui le pertinenti valutazioni vanno inquadrare, orizzonte rispetto al quale le valutazioni attinenti ai futuri requisiti, orientamenti e aspettative della Vigilanza, alle prospettive di profittabilità del mercato bancario e alle opportunità della Banca di attrarre investitori nel proprio capitale di rischio impongono estrema prudenza nella gestione del profilo patrimoniale.

Le azioni dei soci che hanno esercitato il recesso che risulteranno non collocate presso gli altri soci e presso i terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., non saranno rimborsate con fondi propri della Banca e, conseguentemente, verranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui all'art. 2437-*bis*, co. 2, cod.civ. e i relativi titolari torneranno a disporre liberamente.

In ogni caso, gli eventuali fondi rivenienti dall'esercizio del diritto di opzione e dall'offerta sul mercato saranno utilizzati per rimborsare il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso secondo specifici criteri di rimborso e riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti gli azionisti recedenti.

## E. DATI FINANZIARI DI GRUPPO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO			
DESCRIZIONE VOCI	30 giugno 2016	30 giugno 2015	VARIAZIONE ANNUA
Interessi attivi e proventi assimilati	175.405	190.067	-7,7%
Interessi passivi e oneri assimilati	(54.102)	(68.221)	-20,7%
<b>MARGINE DI INTERESSE</b>	<b>121.303</b>	<b>121.846</b>	-0,4%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	<b>82.939</b>	<b>89.851</b>	-7,7%
Ricavi netti attività di intermediazione	15.049	25.612	-41,2%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>219.291</b>	<b>237.309</b>	-7,6%
Rettifiche di valore nette	(47.321)	(61.452)	-23,0%
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>171.970</b>	<b>175.857</b>	-2,2%
Costi operativi	(165.552)	(160.105)	3,4%
Utili (perdite) da cessione di investimenti	106		---
<b>Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte</b>	<b>6.524</b>	<b>15.752</b>	-58,6%
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(1.878)	(2.098)	-10,5%
<b>Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte</b>	<b>4.646</b>	<b>13.654</b>	-66,0%
<b>Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>4.646</b>	<b>13.654</b>	-66,0%
(Utile) Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi	(367)	(200)	83,5%
<b>Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo</b>	<b>4.279</b>	<b>13.454</b>	-68,2%

*(importi in migliaia di euro)*

La tabella riepiloga le principali evidenze economiche al 30 giugno 2016, fornendo un raffronto rispetto i risultati raggiunti al 30 giugno 2015 e riportando la variazione percentuale.

Il margine di interesse a livello di gruppo si attesta a Euro 121,3 milioni, presentando una situazione sostanzialmente stabile rispetto al pari epoca del 2015 (-0,4%). In particolare gli interessi attivi si attestano a Euro 175,4 milioni, registrando un decremento del 7,7% rispetto a giugno 2015, mentre gli interessi passivi ammontano a Euro 54,1 milioni (-20,7% nel confronto con il pari epoca).

Il margine di intermediazione risulta pari a Euro 219,3 milioni (in diminuzione del 7,6% rispetto al pari epoca 2015), risultato del contributo del margine di interesse, come già analizzato, delle

commissioni nette per Euro 82,9 milioni (-7,7% rispetto agli Euro 89,8 milioni di giugno 2015) e dell'attività di intermediazione per Euro 15,0 milioni (-41,2%).

Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a Euro 172,0 milioni circa (-2,2% circa rispetto al pari epoca), a fronte di rettifiche di valore nette complessive pari a Euro 47,3 milioni in diminuzione rispetto agli Euro 61,5 milioni di giugno 2015 (- 23,0%). Tale riduzione rispetto al pari epoca è essenzialmente ascrivibile alle minori rettifiche nette per deterioramento di crediti rilevate sulla ex controllata abruzzese Banca Tercas.

Il totale dei costi operativi si attesta a Euro 165,6 milioni di in crescita del 3,4% su base annua; in particolare, le spese del personale sono pari a Euro 108,1 milioni, in diminuzione rispetto al dato di giugno 2015 (-0,5%) e le altre spese amministrative sono pari a Euro 73,1 milioni in aumento rispetto allo stesso periodo (+9,9%). Tale incremento è sostanzialmente riconducibile agli oneri annuali al Fondo di Risoluzione BRRD (Euro 3,1 milioni) e al canone DTA rilevato dalle ex due controllate abruzzesi Banca Tercas e Banca Caripe per Euro 2,5 milioni.

L'utile netto del bilancio consolidato al 30 giugno 2016, dopo aver determinato imposte per Euro 1,9 milioni e l'utile di pertinenza di terzi pari a Euro 367 mila, si attesta a circa Euro 4,3 milioni.

**DATI PATRIMONIALI**

Descrizione	30 giugno 2016 (a)	31 dicembre 2015 (b)	Variazione (a/b) %	30 settembre 2016 (c)
Impieghi Clientela	9.438.526	9.330.830	1,2%	9.228.237
Raccolta Diretta	9.799.793	10.069.369	(2,7%)	9.519.881
Raccolta Indiretta	3.862.237	4.148.290	(6,9%)	3.926.714
Raccolta Complessiva	13.662.030	14.217.659	(3,9%)	13.446.595
Patrimonio netto*	1.075.786	1.084.720	(0,8%)	1.078.715

(importi in migliaia di euro)

\*Comprensivo del patrimonio di terzi

Il totale degli impieghi, al netto dei rapporti con la Cassa Compensazione e Garanzia, al 30 giugno 2016 si attesta a Euro 9,44 miliardi circa, in crescita rispetto a dicembre 2015 (+1,2%). Il portafoglio degli impieghi in *bonis* del Gruppo BPB al 30 giugno 2016 risulta composto principalmente da mutui (con incidenza pari al 56,9% sul totale), dai conti correnti ed altri crediti (con incidenza pari al 17,9%) e dalle altre sovvenzioni (con incidenza pari al 7,4%).

La raccolta globale al 30 giugno 2016 si attesta a Euro 13,7 miliardi e ha registrato una riduzione del 3,9% rispetto a dicembre 2015. In particolare la componente diretta evidenzia un decremento del 2,7% nei primi sei mesi del 2016, principalmente dovuto al calo delle obbligazioni ordinarie.

Il rapporto totale impieghi - raccolta diretta si attesta al 96,3% a giugno 2016, in crescita rispetto a dicembre 2015 (92,7%).

Sul fronte della raccolta indiretta l'aggregato evidenzia un decremento (-6,9%) rispetto a fine anno 2015; in particolare, fatta eccezione per il comparto assicurativo, si registrano flessioni nelle restanti voci.

Il patrimonio consolidato risulta in linea con il dato di fine 2015, attestandosi a Euro 1,07 miliardi a giugno 2016 contro Euro 1,08 miliardi di dicembre 2015.

\*\*\* \*\* \*

Bari, 9 dicembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente